CAMERA DEI DEPUTATI N. 3893

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(GAVA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(FERRARI-AGGRADI)

E COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(LAURICELLA)

—

Istituti di ricerca e di sperimentazione per l'industria

Presentato alla Presidenza il 15 dicembre 1971

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il ruolo determinante del progresso scientifico e tecnico per lo sviluppo economico e l'apporto sempre maggiore che tale progresso ha nella formazione del reddito nazionale sono ampiamente e autorevolmente riconosciuti.

Naturalmente, la ricerca scientifica fondamentale, attuata soprattutto nei laboratori universitari, è la base per l'acquisizione delle nuove conoscenze e delle scoperte che hanno aperto talvolta orizzonti inaspettati all'umano sapere; ma le mirabili invenzioni scaturite dalla ricerca fondamentale non possono essere utilizzate per i bisogni reali dell'uomo, se non attraverso la ricerca applicata che, alimentata da quella fondamentale, si traduce rapidamente in produzione di beni e quindi di ricchezza.

Indispensabile al riguardo è il continuo e profondo collegamento tra laboratori di ricerca e stabilimenti industriali.

La migliore realizzazione organizzativa dell'esigenza di tale collegamento è costituita dalle 8 stazioni sperimentali per l'industria, che, nei settori nei quali operano (pelli e materie concianti, cellulosa, carta e fibre tessili,

essenze e derivati agrumari, olii e grassi, conserve alimentari, seta, combustibili, vetro), attuano una forma di ricerca applicata avente le caratteristiche di un servizio tecnologico che interessa, tra l'altro, anche la documentazione, l'informazione, la formazione dei quadri tecnici e la soluzione di problemi di base comuni, essenziali per l'avanzamento tecnologico e per il progresso nei vari rami dell'industria. Tale servizio è particolarmente necessario per le medie e piccole industrie che non hanno la possibilità di avere propri laboratori.

Dette stazioni sperimentali hanno raggiunto una notevole importanza e svolgono una opera di grande utilità. Devono tuttavia essere potenziate ed aumentate onde adeguarle alle necessità richieste dall'attuale sviluppo scientifico e tecnico che si intende imprimere all'economia nazionale al fine di rendere questa sempre più competitiva oltre che nei paesi del Mercato comune anche nell'ambito di una comunità di Stati ad alto livello produttivo.

Tali istituti, creati nella maggior parte da oltre mezzo secolo, sono ancora disciplinati dal regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 e dal relativo regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969; le loro disponibilità finanziarie sono limitate; il contributo statale è minimo; l'organico è esiguo; il campo di attività non comprende settori industriali oggi divenuti di estrema attualità e di primaria importanza (ad esempio, quelli riguardanti il legno, la ceramica e le materie plastiche).

Si rende, pertanto, necessario procedere al riordinamento degli istituti in parola e, a tal fine, è stato predisposto l'unito disegno di legge.

Il provvedimento, nella sua impostazione generale, contiene sensibili modifiche alla legislazione tuttora vigente.

Con esso, in primo luogo, viene attribuito al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, oltre la funzione di controllo che sinora svolgeva nei confronti dell'attività dei predetti istituti, anche una funzione di coordinamento, di indirizzo e di impulso da espletare con l'ausilio del comitato centrale, opportunamente modificato nella sua composizione, quale organo consultivo per i problemi riguardanti la ricerca, per i singoli programmi, per la ripartizione e l'assegnazione dei finanziamenti.

Inoltre, viene perseguito il potenziamento degli istituti in parola mediante lo stanziamento di maggiori fondi nel bilancio del predetto Ministero. Tale aumento di oneri da parte dello Stato è giustificato per le seguenti ragioni:

a) le esigenze finanziarie di tali istituti non possono essere soddisfatte soltanto con i contributi a carico delle imprese interessate, dato che la ricerca scientifica rientra tra i compiti essenziali dello Stato e il contributo finanziario statale è logica conseguenza dell'ampio intervento dello Stato stesso nel settore in questione;

b) l'abolizione degli oneri attualmente a carico degli enti locali, in special modo dei comuni, per i quali sono particolarmente gravosi e non trovano giustificazione nei fini da essi perseguiti.

Infine, è disciplinata la creazione di nuovi istituti con legge ordinaria e, in via transitoria, con legge delegata (articoli 1 e 26).

Per quanto concerne la formulazione delle singole norme, devesi precisare, in via preliminare, che il provvedimento consta di 28 articoli, raggruppati in cinque titoli relativi alle istituzioni ed agli scopi, agli organi, all'esercizio ed ai mezzi finanziari, al comitato centrale, alle disposizioni finali.

Il titolo I (articoli 1-6) determina:

la nuova denominazione delle « stazioni sperimentali per l'industria » in « istituti di ricerca e di sperimentazione per l'industria » e le modalità per la creazione di nuovi istituti o di sezioni distaccate (articolo 1);

i loro compiti, che vengono distinti nelle seguenti attività principali: la ricerca, la documentazione e l'attività didattica (articolo 2);

il riconoscimento della personalità giuridica pubblica e dell'autonomia amministrativa, sotto il controllo di legittimità e di merito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nulla innovando sostanzialmente all'attuale struttura giuridica, che ha dato buona prova e che consente una larga possibilità di azione autonoma degli istituti, specialmente nel campo scientifico, pur assicurando un sufficiente controllo da parte del predetto Ministero (articolo 3);

la possibilità di assunzione da parte degli istituti, a carico del proprio bilancio, di personale non statale da affiancare a quello dei ruoli statali (articolo 4); è opportuno che la possibilità di assumere il personale occorrente per sopperire ai crescenti compiti degli istituti ed alla esiguità dei dipendenti del ruolo statale (che ammontano a circa sei ele-

menti per ciascuna stazione sperimentale) venga mantenuta, come per il passato, onde evitare un aumento eccessivo dei ruoli statali ed un maggior onere per l'Erario;

la disciplina concernente l'onere della relativa spesa per i locali e per l'impianto, onere che viene posto essenzialmente a carico dello Stato e degli istituti stessi che vi possono far fronte con mutui della Cassa depositi e prestiti (articolo 5);

l'attribuzione all'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e della difesa degli istituti, i quali si avvalgono anche dell'assistenza tecnica dei provveditorati alle opere pubbliche, del genio civile e degli uffici tecnici erariali (articolo 6).

Il titolo II (articoli 7-15) disciplina gli organi degli istituti di che trattasi e contiene le seguenti innovazioni rispetto alle disposizioni vigenti:

1) la rappresentanza delle categorie contribuenti nel consiglio di amministrazione è fissata in numero non inferiore a cinque e non superiore a otto per evitare consigli troppo pletorici (articolo 8);

2) il consiglio di amministrazione è composto, tra l'altro, di due esperti scelti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e di un esperto designato dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, allo scopo di aggiungere all'esperienza pratica di industriali e commercianti del settore quella di un certo numero di tecnici;

3) sono chiamati a far parte del consiglio, inoltre, per questioni che interessano il personale, due rappresentanti del personale stesso;

4) è istituito un nuovo organo: il comitato tecnico, che esamina i programmi di ricerca che l'istituto si propone, i problemi tecnici relativi ed i contratti per la ricerca associata (articolo 15).

Il titolo III (articoli 16-20) fissa la scadenza e le modalità per deliberare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e determina le fonti di entrata che sono costituite principalmente dai contributi delle imprese che esercitano le industrie o i commerci di importazione del settore, dai contributi del Ministero e dai proventi derivanti dall'attività degli istituti stessi.

L'articolo 18 tratta la concessione dei contributi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il successivo articolo 19 disciplina, secondo i princìpi costituzionali vigenti, la determinazione dei contributi delle imprese stabilendo che il contributo deve essere proporzionato al valore della produzione e dell'importazione e non può superare il tre per mille di tale valore.

La procedura per l'accertamento e la riscossione resta pressoché invariata, in considerazione del fatto che quanto viene attualmente praticato non dà luogo ad inconvenienti.

Il titolo IV (articoli 21-24) istituisce il Comitato centrale degli istituti di ricerca e di sperimentazione per l'industria, quale organo consultivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

A differenza di quello attuale, che ha funzioni prevalentemente amministrative, l'istituendo comitato centrale, di cui sono chiamati a far parte anche rappresentanti del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e del consiglio nazionale delle ricerche, nonché professori universitari di materie scientifiche, ha il compito di indirizzare, coordinare e seguire l'attività degli istituti ed in particolare quella relativa alla ricerca.

Il titolo V (articoli 25-28) prevede:

all'articolo 26, la delega al Governo, limitata a due anni, per la istituzione di nuovi istituti e per il riordinamento di quelli esistenti;

all'articolo 27, il finanziamento degli istituti e lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di lire 964 milioni per l'esercizio 1972.

Tale spesa – praticamente già coperta come risulta dall'articolo 27 – dovrà essere integrata negli esercizi successivi, sia per far fronte ai nuovi oneri derivanti dall'istituzione degli altri istituti, prevista dall'articolo 26, sia per adeguare la ricerca industriale alle esigenze dell'attività che fa capo al predetto Ministero.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

ISTITUZIONE E SCOPI

ART. 1.

Le stazioni sperimentali per l'industria assumono la denominazione di istituti di ricerca e di sperimentazione per l'industria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, promuove la istituzione con legge di nuovi istituti, la modifica della competenza di quelli esistenti o la loro soppressione.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere istituite sezioni distaccate degli istituti di ricerca e di sperimentazione per l'industria in zone in cui i settori industriali corrispondenti a quelli di competenza dell'istituto siano particolarmente sviluppati e suscettibili di sviluppo.

ART. 2.

Gli istituti di ricerca e di sperimentazione per l'industria hanno il compito di promuovere il progresso tecnico dei settori industriali per i quali sono preordinati, mediante ricerche, sperimentazioni, promozioni ed orientamento della ricerca associata, analisi e prove, raccolta e diffusione di informazioni tecniche, consulenze ed assistenza tecnica sul piano nazionale ed internazionale prevalentemente a favore delle medie e piccole industrie.

Essi curano altresì la preparazione ed il perfezionamento tecnico del personale addetto o da avviare alle industrie con l'istituzione di corsi e di borse di studio o con altre iniziative.

ART. 3.

Gli istituti di ricerca e di sperimentazione per l'industria sono istituti dotati di personalità giuridica pubblica sottoposti a vigilanza e a tutela del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Ministero può avvalersi della collaborazione degli istituti predetti per la prepa-

razione di schemi di provvedimenti concernenti i settori di competenza degli istituti stessi.

ART. 4.

Gli istituti di ricerca e di sperimentazione per l'industria possono assumere, per documentate esigenze, a carico del proprio bilancio, il personale occorrente oltre a quello dei ruoli statali.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza per il personale assunto a norma del precedente comma sono stabiliti con apposito regolamento organico approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 5.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli istituti di ricerca e di sperimentazione per l'industria, su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i mutui occorrenti per l'acquisto delle aree, per la costruzione, l'acquisto, la trasformazione, il restauro e l'arredamento dei locali degli istituti stessi e delle loro sezioni distaccate. I mutui, estinguibili in non più di 35 anni, al saggio vigente al momento della concessione, sono somministrati su richiesta dell'istituto ed autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilasciata sulla base degli atti di spesa e degli stati di avanzamento dei lavori vistati dal competente ufficio del genio civile.

Gli interessi maturati sulle somministrazioni eseguite prima dell'inizio dell'ammortamento sono capitalizzati al saggio di concessione del mutuo. L'ammortamento di ciascun mutuo, aumentato degli interessi capitalizzati, decorre dall'anno successivo a quello della somministrazione anche parziale della somma mutuata. L'onere relativo farà carico per intero allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, salvo il rimborso da parte dell'istituto mutuatario della quota capitale compresa nell'annualità di ammortamento.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può assumere l'onere degli interessi anche per i mutui contratti dagli istituti di ricerca e di sperimentazione per la industria, per gli scopi sopra indicati, con istituti di credito. a condizioni di favore.

ART. 6.

L'avvocatura generale dello Stato è autorizzata ad assumere gratuitamente la rappresentanza e la difesa degli istituti di ricerca e di sperimentazione per l'industria nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Per lavori edilizi da eseguire a carico dei propri bilanci, gli istituti si avvalgono della opera gratuita dei provveditorati alle opere pubbliche, del genio civile e degli uffici tecnici erariali.

TITOLO II

ORGANI

ART. 7.

Gli organi degli istituti di ricerca e di sperimentazione per l'industria sono:

1) il consiglio di amministrazione;
2) il presidente;
3) il collegio dei revisori dei conti.

ART. 8.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la durata di un quadriennio ed è composto:

a) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) da rappresentanti degli industriali e dei commercianti importatori sui quali gravano i contributi di cui all'articolo 17 lettera *c*);

c) da due esperti scelti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) da un esperto designato dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

Per gli istituti che svolgono particolari attività nel Mezzogiorno è chiamato a far parte del consiglio di amministrazione anche un rappresentante designato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Per questioni che interessano il personale saranno chiamati a far parte del consiglio di amministrazione, con voto consultivo, due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali del personale.

Il numero dei membri del consiglio di amministrazione di cui alla precedente lettera *b*) è determinato, per ciascun istituto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e non può essere inferiore a cinque e superiore a otto.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nomina con proprio decreto il presidente.

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il vice presidente.

Il direttore dell'istituto partecipa alla seduta del consiglio di amministrazione con voto consultivo.

Le funzioni di segretario del consiglio sono esercitate da un funzionario dell'istituto nominato dal consiglio di amministrazione.

I componenti nominati in sostituzione di altri, venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il quadriennio, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 9.

Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) fissa le direttive generali dell'attività dell'istituto e delibera sui programmi di ricerca esaminati dal comitato tecnico;

b) delibera il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio ed il conto consuntivo;

c) determina la misura dei contributi di cui all'articolo 17 lettera *c*);

d) determina le tariffe delle analisi, delle prove, delle misure e delle altre prestazioni a pagamento;

e) delibera il regolamento organico del personale di cui all'articolo 4 e quello di amministrazione e di contabilità;

f) nomina e revoca il personale di cui all'articolo 4, ai sensi del regolamento;

g) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere in giudizio e sulle transazioni, sui mutui da contrarre, sugli acquisti e sulle alienazioni di immobili, sulle accettazioni di donazioni, sugli investimenti, sulle alienazioni di beni e in genere sugli affari riguardanti la gestione dell'istituto;

h) ratifica le deliberazioni adottate, nei casi di urgenza, dal Presidente;

i) adempie alle altre funzioni demandategli dalla legge o dal regolamento e a quelle cui fosse chiamato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per le questioni di cui alla lettera *e*), limitatamente al regolamento organico del

personale, ed alla lettera *f*) il consiglio di amministrazione delibera dopo aver sentito i rappresentanti del personale.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui alle lettere *b*), *c*), *g*) sono soggette all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; quelle di cui alla lettera *e*) sono soggette all'approvazione del predetto Ministero di concerto con quello del tesoro.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti.

Gli emolumenti spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministro del tesoro.

ART. 10.

Il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora, richiamato all'osservanza di leggi e regolamenti, persista nel violarli, o quando l'insufficienza della sua azione e altre circostanze pregiudichino il regolare funzionamento dell'istituto ed ostacolino l'attuazione dei suoi fini istituzionali.

Con lo stesso decreto l'amministrazione dell'istituto è affidata, per un periodo non superiore a sei mesi, ad un commissario straordinario, al quale può essere corrisposta, a carico del bilancio dell'ente, una indennità la cui misura è stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 11.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, presiede il consiglio di amministrazione e ne esegue le deliberazioni, adotta i provvedimenti che gli sono delegati dal consiglio stesso e può disporre i provvedimenti di urgenza riferendone al consiglio per la ratifica nella prima adunanza successiva.

Il presidente, inoltre, approva i contratti di ricerca con terzi e ne informa il consiglio di amministrazione, con riguardo ai vincoli di segretezza eventualmente stabiliti nel con-

tratto. I contratti diventano esecutivi dopo la approvazione del Ministero vigilante.

Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato.

In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del presidente sono esercitate dal vice presidente.

Gli emolumenti spettanti al presidente sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministro del tesoro.

ART. 12.

Il collegio dei revisori dei conti, costituito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è composto:

a) da tre membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente, uno in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed uno designato dagli industriali del ramo, scelto tra gli iscritti nell'albo ufficiale dei revisori dei conti;

b) da due membri supplenti, designati rispettivamente dai Ministeri indicati nella precedente lettera *a*).

I componenti il collegio durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Nei loro riguardi si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 8.

Gli emolumenti spettanti ai componenti il collegio dei revisori dei conti sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministro del tesoro.

ART. 13.

Il collegio dei revisori ha le seguenti attribuzioni:

a) effettua il riscontro sulla gestione finanziaria dell'istituto, compiendo, almeno ogni trimestre, le verifiche necessarie per assicurarne il regolare andamento ed i riscontri di cassa;

b) segnala al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le irregolarità amministrative comportanti oneri finanziari per l'ente;

c) esamina e riferisce sul progetto di bilancio preventivo e sul conto consuntivo.

Il collegio assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione.

ART. 14.

Il direttore dell'istituto:

a) dirige i servizi tecnici ed amministrativi dell'istituto secondo le direttive fissate dal consiglio di amministrazione;

b) predispone i programmi di ricerca e le altre attività tecniche dell'istituto, in conformità con gli eventuali indirizzi specifici formulati dal comitato centrale di cui all'articolo 21 e ne cura l'esecuzione;

c) dirige, coordina e controlla il personale in servizio presso l'istituto;

d) adempie ai compiti che gli vengono affidati dal consiglio di amministrazione e dal comitato tecnico;

e) sottopone al presidente le proposte dei contratti di ricerca con terzi promossi nell'ambito dell'istituto.

ART. 15.

Presso ogni istituto è istituito un comitato tecnico, presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione o da un consigliere da lui delegato, composto:

a) dai consiglieri di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 8;

b) da due degli altri consiglieri scelti dal consiglio di amministrazione;

c) dal direttore dell'istituto;

d) da uno o due funzionari tecnici dell'istituto, scelti dal consiglio di amministrazione, su designazione del direttore.

Il comitato esamina i problemi tecnici ed i programmi di ricerca predisposti dal direttore e gli schemi di contratti per la ricerca associata ed orientata.

I membri del comitato sono tenuti al vincolo del segreto.

TITOLO III

ESERCIZIO E MEZZI FINANZIARI

ART. 16.

L'esercizio finanziario degli istituti di ricerca e di sperimentazione per l'industria ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio di previsione, deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 otto-

bre dell'anno precedente a quello cui il bilancio stesso si riferisce, insieme alla relazione amministrativa sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente ed alla relazione del collegio dei revisori, è trasmesso per l'approvazione non oltre i successivi 15 giorni al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il conto consuntivo, deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 marzo dell'anno successivo cui il conto medesimo si riferisce, insieme alla relazione del collegio dei revisori è trasmesso per l'approvazione, non oltre i successivi 15 giorni, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Al conto consuntivo devono essere allegati i prospetti concernenti i residui, la consistenza patrimoniale con le variazioni avvenute durante l'esercizio e una copia del conto corrente esistente presso l'istituto bancario cui è affidato il servizio di cassa.

In caso di ritardo nella presentazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può fissare un termine per la loro compilazione e, decorso inutilmente tale termine, può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 10.

ART. 17.

Le entrate degli istituti di ricerca e di sperimentazione per l'industria sono costituite da:

a) rendite patrimoniali;

b) lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi di enti pubblici e di privati;

c) contributi a carico delle imprese che esercitano le industrie per le quali gli istituti sono preordinati ed i corrispondenti commerci di importazione;

d) contributi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

e) proventi di ricerche, analisi e altre prestazioni effettuate a pagamento per conto terzi.

ART. 18.

I contributi agli istituti di ricerca e di sperimentazione per l'industria, previsti dalla lettera *d*) dell'articolo 17, sono concessi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato centrale

degli istituti di ricerca e di sperimentazione per l'industria, per le attrezzature dei laboratori e dei gabinetti scientifici, per i programmi di ricerca, per i corsi di perfezionamento tecnico, per le concessioni di borse di studio, per la esecuzione di ricerche e indagini richieste dal Ministero stesso e per favorire l'attività di ricerca orientata ed associata della piccola e media industria.

ART. 19.

I contributi previsti dalla lettera *c*) dell'articolo 17 sono fissati annualmente, su proposta del consiglio di amministrazione, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione al valore delle produzioni delle singole imprese industriali ed a quello delle merci importate.

I contributi devono essere contenuti nel limite necessario ad assicurare agli istituti di ricerca e di sperimentazione per l'industria i mezzi occorrenti per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali, tenuto conto delle altre entrate di cui essi dispongono, e, comunque, non possono superare il tre per mille dei valori indicati nel comma precedente.

ART. 20.

Ai fini della determinazione dei contributi di cui all'articolo 19, le imprese interessate devono dichiarare al competente istituto di ricerca e di sperimentazione per l'industria, entro il mese di aprile di ciascun anno, gli elementi necessari per determinare, per l'anno precedente, il valore della produzione ed il valore delle importazioni distintamente per i vari prodotti, presentando, se richiesti, i documenti probatori. Gli istituti procedono alla valutazione della produzione sulla base della natura, dell'ampiezza e della automazione degli impianti produttivi, del numero dei dipendenti, dell'ammontare delle retribuzioni, dei versamenti IGE e di altri elementi indicativi.

I ruoli relativi ai contributi dovuti dalle imprese che ne sono soggette, sono approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, resi esecutivi dall'intendente di finanza ed affidati agli esattori per la riscossione secondo le norme e le procedure vigenti in materia per le imposte dirette.

È consentita la riscossione diretta dei contributi da parte dei singoli istituti e, per i

commerci di importazione, attraverso le dogane.

Contro l'applicazione dei contributi è ammesso ricorso al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro 30 giorni dalla comunicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

TITOLO IV

COMITATO CENTRALE DEGLI ISTITUTI DI RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE PER L'INDUSTRIA

ART. 21.

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il comitato centrale degli istituti di ricerca e di sperimentazione per l'industria.

Il comitato, oltre che ad esprimere il proprio parere nei casi previsti dalla legge, dal regolamento e dalle norme di attuazione di cui all'articolo 28, è chiamato a dare pareri e formulare proposte sui seguenti argomenti:

a) indirizzo, sviluppo e coordinamento dell'attività degli istituti di ricerca e di sperimentazione per l'industria;

b) coordinamento e collaborazione degli istituti con organismi similari italiani ed esteri;

c) corsi di perfezionamento tecnico presso gli istituti;

d) studi e accertamenti sull'organizzazione della ricerca applicata in Italia e all'estero;

e) problemi riguardanti la ricerca applicata e l'assistenza tecnica alle industrie.

ART. 22.

Il comitato centrale degli istituti di ricerca e di sperimentazione per l'industria è nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è composto:

a) dal direttore generale della produzione industriale;

b) da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

c) da un rappresentante del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;

d) da due professori universitari di materie scientifiche o tecnologiche designati dal Ministero della pubblica istruzione;

e) da due esperti di cui uno nelle discipline giuridiche e l'altro in materia economico-amministrativa designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

f) da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

g) dai presidenti degli istituti di ricerca e di sperimentazione per l'industria;

h) da tre operatori economici due dei quali designati dalla Confederazione generale italiana dell'industria ed uno dalla Confederazione generale italiana del commercio;

i) dai direttori degli istituti;

l) dal funzionario preposto al servizio degli istituti di ricerca e di sperimentazione per l'industria.

Il comitato centrale è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato.

I componenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *h*) durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Alla segreteria del comitato è preposto un funzionario della carriera direttiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

ART. 23.

Con propria deliberazione, il comitato centrale degli istituti di ricerca e di sperimentazione per l'industria può costituire, nel suo seno, commissioni per lo studio di particolari problemi riguardanti la materia di competenza del comitato stesso. Possono essere chiamati a far parte delle commissioni esperti e tecnici, estranei al comitato, anche appartenenti alle amministrazioni statali, da nominare con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 24.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sarà stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai componenti del comitato centrale degli istituti di ricerca e di sperimentazione per l'industria e delle commissioni di studio e al personale della segreteria del comitato.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25.

Sono soppressi i contributi a favore delle stazioni sperimentali per l'industria, posti a carico degli enti locali dal regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 che non siano stati trasferiti allo Stato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

ART. 26.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per l'istituzione di nuovi istituti di ricerca e di sperimentazione per l'industria e per il riordinamento di quelli esistenti, tenendo conto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) la istituzione di nuovi istituti di ricerca e di sperimentazione per l'industria potrà avvenire per i settori industriali ritenuti suscettibili di sviluppo e per i quali sia maggiormente sentita la necessità di un'opera di ricerca e di sperimentazione sia ai fini dell'assistenza tecnica sia ai fini del perfezionamento del personale;

b) gli istituti di ricerca e di sperimentazione di nuova istituzione non potranno essere superiori a cinque;

c) le piante organiche degli istituti di ricerca e di sperimentazione per l'industria di nuova istituzione non potranno superare nel complesso cento unità di personale, di cui non più della metà del ruolo tecnico della carriera direttiva;

d) il riordinamento degli istituti esistenti sarà effettuato essenzialmente mediante il coordinamento dei compiti attualmente assegnati ai singoli istituti e di quelli che saranno affidati agli istituti di nuova istituzione, concentrando le attività omogenee in modo da evitare duplicazioni e dispersioni; i compiti degli istituti esistenti potranno essere aumentati o ridotti e si potrà anche procedere alla fusione di due o più istituti;

e) il coordinamento potrà essere effettuato altresì tra gli istituti di ricerca e di sperimentazione per l'industria ed altri enti e istituti svolgenti attività similari e sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 27.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato, per l'anno finanziario 1972, in lire 960.000.000 per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 18 ed in lire 4.000.000 per le spese di funzionamento del comitato centrale di cui all'articolo 21, si provvede mediante le riduzioni di lire 879.000.000 del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e di lire 85.000.000 dello stanziamento del capitolo n. 5101 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 28.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, saranno emanate le norme di attuazione della presente legge.